

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

La procedura di infrazione è aperta con l'invio da parte della Commissione di una lettera di messa in mora ex Art. 258 TFUE, nella quale sono contenute richieste di delucidazioni sulle presunte violazioni contestate allo Stato membro, risposte che devono pervenire entro un termine tassativamente indicato. Le risposte fornite sono sottoposte alle valutazioni della Commissione e nell'ipotesi in cui non siano ritenute soddisfacenti, la procedura prevede un successivo step consistente nell'inoltro di un parere motivato nel quale viene espressamente richiesto allo Stato di conformarsi entro un termine prestabilito. L'eventuale reiterata non ottemperanza, determina da parte della Commissione la presentazione di un ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione, determinando di fatto l'avvio della fase di contenzioso vero e proprio.

Dal contenzioso può scaturire la sentenza di condanna alle spese di giudizio ai sensi dell'Articolo 258 TFUE, emessa in danno dello Stato trasgressore che, se non provvede a dare piena esecuzione alla sentenza, potrebbe essere nuovamente deferito alla Corte ed incorrere in sanzioni pecuniarie, comminate dal giudice comunitario ai sensi dell'Articolo 260 TFUE.

Le PI attualmente aperte nei confronti dell'Italia per tematiche ambientali sono 18 su un totale di 83. Sebbene tale dato confermi una certa difficoltà in sede di attuazione della normativa comunitaria nel settore di specifico interesse, non si può non segnalare, comunque, un trend positivo registrato da febbraio 2014 a febbraio 2016. Il risultato conseguito non deve tuttavia far perdere di vista alcuni aspetti cruciali che sono suscettibili di determinare nuovi contenziosi.

A tal riguardo occorre:

- vigilare sul recepimento delle direttive in scadenza: tuttora un'infrazione su quattro nasce da una trasposizione tardiva. Pertanto, la chiave per un miglioramento duraturo sta in un tempestivo lavoro di recepimento, da realizzarsi con un coordinamento centrale;
- fornire risposte efficaci ai *Pilot*: il miglioramento si è registrato anche perché le amministrazioni hanno innalzato la qualità e tempestività delle risposte ai *Pilot*, cioè alle procedure che, se chiuse negativamente, danno luogo ad un'infrazione;
- sostenere il dialogo con la Commissione: sempre più spesso la conclusione positiva dei casi è preparata da un'intensa serie di contatti e incontri diretti con la Commissione, per affrontare i nodi da sciogliere. In generale, le possibilità di successo sono direttamente proporzionali alla disponibilità delle amministrazioni di interloquire faccia a faccia con la Commissione. È quindi da incoraggiare un approccio aperto e diretto nell'affrontare e risolvere le questioni.

I casi EU-Pilot

Nel quadro appena delineato, la necessità di alimentare un costante flusso di informazioni tra ogni Stato membro e le Istituzioni europee riveste un ruolo cruciale ai fini della rapida risoluzione delle problematiche connesse all'attuazione della normativa comunitaria.

Come precedentemente sottolineato, il settore ambientale è quello nel quale generalmente si registra il maggior numero di potenziali infrazioni. Proprio per gestire queste ultime in modo tempestivo ed efficace, nel 2008 la Commissione ha inaugurato il sistema *EU-Pilot*, che consiste in un processo di dialogo strutturato con gli Stati membri, finalizzato alla risoluzione dei problemi di implementazione del diritto comunitario dalla Commissione.

In particolare, qualora la Commissione dubiti della corretta applicazione del diritto dell'UE o della conformità della legislazione nazionale al diritto dell'UE, la Commissione avvia uno scambio di comunicazioni e informazioni con lo Stato membro interessato, affinché questo possa fornire le opportune osservazioni e chiarire lo stato di implementazione della normativa comunitaria al proprio interno. Sotto questo profilo, infatti, i casi *Pilot* risultano essere non solo strumenti di indagine per accertare potenziali infrazioni, ma allo stesso tempo rappresentano meccanismi cooperativi, funzionali a prevenire il verificarsi o altrimenti a ridurre il numero di tali procedure, promuovendone una più celere soluzione in conformità al diritto comunitario. Quando lo Stato coinvolto in questo dialogo bilaterale fornisca informazioni soddisfacenti, la Commissione archivia il caso *Pilot*. In caso contrario, il *Pilot* si

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

Foto 10.06
Coccinelle
Fonte MATTM Luca Grassi



chiude negativamente e la Commissione apre una PI formale nei confronti dello Stato inadempiente. Come anticipato, il numero di progetti pilota aperti in materia ambientale nei confronti dell'Italia ha conosciuto una flessione nell'ultimo biennio, passando da 53 nel 2014 a 34 nel 2016, con soli 6 nuovi casi avviati nel corso del 2015. Tale risultato è stato ottenuto grazie agli sforzi profusi dal MATTM e alle iniziative di formazione congiunte tra il Dipartimento per le Politiche Europee - DPE presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Rappresentanza Permanente e la Conferenza delle Regioni. Quest'ultimo collegamento è molto importante, considerato che la maggior parte dei pendenti riguarda violazioni imputabili ad amministrazioni regionali. Pertanto, risulta essenziale la disponibilità di tutte le amministrazioni coinvolte a proporre possibili soluzioni alla Commissione. Più volte, negli ultimi mesi, l'infrazione è stata scongiurata, fornendo una bozza di modifica normativa, o assicurando una precisa azione amministrativa da attuare nel rispetto di un cronoprogramma prefissato.

Il quadro generale sullo stato di avanzamento delle procedure di infrazione in materia ambientale

Passando all'esame delle 18 PI in materia ambientale, attualmente in corso, si fa presente che:

- per 6 PI sono state notificate dalla Commissione europea le lettere di messa in mora, a seguito delle quali le autorità italiane hanno dovuto inviare elementi di risposta inerenti le informazioni richieste e si è in attesa di conoscere gli intendimenti della Commissione;
- per altre 7 PI la Commissione ha invece già notificato il parere motivato, in quanto le informazioni inviate non sono state ritenute sufficienti per la risoluzione del contenzioso. Al parere motivato sono seguite ulteriori interlocuzioni e le osservazioni relative alle misure adottate dall'Italia;

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

Foto 10.07

Colori delle foglie

Fonte MATTM Luca Grassi



- per 5 PI, infine, è intervenuta la sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'UE.

Per quanto riguarda le motivazioni che hanno determinato l'avvio delle procedure, 3 sono state aperte a causa del mancato, tardivo ovvero per il non corretto recepimento delle relative disposizioni europee e 15 per la non corretta attuazione delle norme comunitarie recepite.

Sono nella fase di lettera di messa in mora notificata le seguenti PI:

- piani regionali di gestione dei rifiuti. Violazione della Direttiva 2008/98/CE (P.I. 2015/2165);
- mancata designazione delle Zone Speciali di Conservazione - ZSC e mancata adozione delle misure di conservazione, violazione Direttiva Habitat (P.I. 2015/2163);
- applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂) (P.I. 2015/2043);
- cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM₁₀ in Italia (P.I. 2014/2147);
- non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale. Mappe acustiche strategiche (P.I. 2013/2022);
- commercializzazione dei sacchetti di plastica (messa in mora complementare; P.I. 2011/4030).

È stato invece notificato il parere motivato, ai sensi dell'Articolo 258 TFUE, per le seguenti procedure:

- mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione recante modifica degli Allegati I e II della Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel (P.I. 2015/0307);
- mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile (P.I. 2015/0439);

- attuazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane (P.I. 2014/2059);
- normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE (P.I. 2014/2006);
- stabilimento siderurgico ILVA di Taranto (P.I. 2013/2177);
- violazione dell'Articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia (P.I. 2011/2215);
- VIA di progetti pubblici e privati – Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona) (P.I. 2009/4426).

Per quanto riguarda le 5 PI per le quali la Corte di Giustizia dell'UE ha emesso una sentenza di condanna nei confronti dell'Italia, occorre invece distinguere tra quelle per cui la sentenza è stata adottata ai sensi dell'Articolo 258 del TFUE, condannando dunque il nostro Paese alle spese di giudizio per la mancata adozione delle misure necessarie ad adempiere alla normativa comunitaria e le due sentenze emesse ai sensi dell'Articolo 260 dello stesso TFUE, per la mancata esecuzione di una precedente sentenza. In questo ultimo caso, che si è concretizzato per due procedure di infrazione, la Corte ha condannato l'Italia al pagamento di una sanzione forfettaria e di una penalità su base semestrale.

L'evoluzione temporale dei contenziosi dal 2014 al 2016

Dalla disamina finora condotta è possibile trarre alcune considerazioni conclusive che permettono di dare evidenza ad un dato significativo. La governance ambientale portata avanti dal MATTM e che vede coinvolti, in particolare, gli attori dell'attuale sistema di gestione del contenzioso comunitario, nell'ultimo biennio ha fatto registrare una sensibile riduzione dei casi pendenti sia a livello di procedure di infrazione, che di precontenzioso *EU-Pilot*. Nello specifico, nel febbraio 2014 risultavano aperte nei confronti dell'Italia 35 PI. Il dato si è ridotto a 21 PI nel 2015 e successivamente è ulteriormente sceso fino a 18 nel 2016. Nel complesso, dunque, sono state archiviate, nel biennio considerato, 17 procedure di infrazione.

Per quel che riguarda i progetti pilota, si è passati da un numero di 53 casi *EU-Pilot* che risultavano aperti al febbraio 2014, ai 37 nel 2015, fino ad arrivare ai 34 casi totali nel 2016.

I risultati sono stati raggiunti grazie alle iniziative poste in essere dagli organi di governance, che hanno avviato una attività di collaborazione interistituzionale capillare ed efficiente, alimentata anche da una continua concertazione interministeriale e supportata, al livello transnazionale, dal costante impegno della Rappresentanza Permanente a Bruxelles. Al riguardo occorre sottolineare il ruolo di collegamento svolto dal Dipartimento per le Politiche europee, da una parte con i Servizi della Commissione europea e dall'altra, con le amministrazioni nazionali.

Considerazioni conclusive

Dal quadro delineato emergono alcuni profili di criticità. Per quanto attiene ai problemi di applicazione delle direttive in materia di rifiuti e in materia di acque, questi problemi sono riconducibili ad un insieme complesso di fattori, non ultimo l'onerosità dell'attuazione di alcuni degli obblighi imposti dall'UE rispetto all'effettiva capacità degli enti interessati a darvi esecuzione nei rispettivi ambiti territoriali, a volte anche a causa delle limitate risorse finanziarie disponibili.

Proprio per queste ragioni, frequentemente i rapporti tra Amministrazione Centrale e Regioni presentano, in specifici settori di interesse, aspetti difficoltosi, rilevabili dai non infrequenti interventi del Governo finalizzati a dar seguito all'esercizio dei poteri sostitutivi, ovvero all'adozione, in via di urgenza, di norme necessarie per risolvere le procedure di infrazione e gli *EU-Pilot* discendenti da violazioni scaturite da inadempienze delle amministrazioni regionali. Tale dato può essere ritenuto sintomo di una difficoltà sistemica delle Regioni nel dare piena attuazione agli obblighi discendenti

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

dall'appartenenza dell'Italia all'UE.

Basti pensare che delle 18 procedure in materia ambientale, ben 14 sono riferibili ad inadempimenti o violazioni ascrivibili direttamente alle competenze e funzioni delle amministrazioni locali e regionali. Laddove si è giunti all'irrogazione delle sanzioni pecuniarie, inoltre, si è posto il tema dell'esercizio del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali e regionali responsabili. L'importanza del tema appena citato, ha convinto il Governo, al fine di assicurare una tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna, a prevedere alcune novità sul sistema di rivalsa confluite nella Legge di Stabilità 2016 (Art. 1, comma 813).

Il sistema di rivalsa può essere attivato direttamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - MEF²⁹, nei confronti dei soggetti responsabili delle violazioni che hanno determinato la sentenza di condanna e prevede un meccanismo di compensazione con i trasferimenti che lo Stato dovrà effettuare in favore delle amministrazioni stesse. La novità introdotta, risiede nella circostanza che non è più necessario, dopo la Legge di Stabilità per il 2016, acquisire l'intesa con le amministrazioni responsabili delle violazioni.

Foto 10.08
Albero solitario
Fonte MATTM Luca Grassi

²⁹ <http://www.mef.gov.it/>



RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

box

10.01

QUADRO SINOTTICO DELLE
PROCEDURE DI INFRAZIONE

PROCEDURE PER LE QUALI È STATA NOTIFICATA LA LETTERA DI MESSA IN MORA

1. P.I. 2015/2165**Piani regionali di gestione dei rifiuti - Violazione degli Articoli 28[1] o 30[1] o 33[1] della Direttiva 2008/98/CE**

Con la lettera di messa in mora del 22 ottobre 2015, la Commissione ha contestato la violazione della Direttiva 2008/98/CE, con riferimento ai piani di gestione dei rifiuti di tutte le Regioni, ad eccezione di Lazio, Marche, Puglia ed Umbria. La disposizione comunitaria, prevede che ogni sei anni le autorità competenti devono effettuare una valutazione sistematica dei piani e, ove necessario, provvedere ad una loro revisione. La Direttiva europea, tuttavia, non fissa un termine entro cui compiere la revisione e la Commissione ha per lo più contestato il fatto che i piani siano "datati". Tuttavia anche piani "datati" possono risultare conformi ai requisiti e alle condizioni previsti dalla Direttiva e non necessitare di revisione. Alla luce di queste considerazioni non si può riscontrare un'effettiva violazione della normativa comunitaria in riferimento ai piani per i quali le autorità nazionali hanno provveduto alle verifiche e avviato le revisioni, anche se ancora in corso, in quanto detto iter appare conforme alla citata normativa comunitaria.

2. P.I. 2015/2163**Mancata designazione delle Zone ZSC e mancata adozione delle misure di conservazione - Violazione Direttiva Habitat**

Con la lettera di messa in mora del

23 ottobre 2015, la Commissione ha contestato all'Italia la mancata designazione delle ZSC prevista dall'Articolo 4 p.4 della Direttiva 92/43/CEE, entro il termine prescritto di sei anni e la mancata definizione delle misure di conservazione, di cui all'Articolo 6 p.1 della medesima Direttiva, entro il termine prescritto di sei anni, dalla data di adozione degli elenchi dei Siti d'Interesse Comunitario - SIC da parte della Commissione.

Il termine per conformarsi all'Articolo 4 e all'Articolo 6 è ormai scaduto per tutti i SIC inclusi negli elenchi per le Regioni biogeografiche alpina, continentale e mediterranea, adottati rispettivamente nel 2003, 2004 e 2006. In base al DPR 357/1997 di recepimento della Direttiva "Habitat" e al D.M. del 17 ottobre 2007 la competenza della gestione della rete Natura 2000 è in capo alle Regioni e Province Autonome, cui spettano la definizione degli obiettivi di conservazione e l'individuazione delle misure di conservazione funzionali alla predisposizione del D.M. di designazione delle ZSC. Per la maggior parte delle Regioni, l'ostacolo principale è derivato dall'iter di approvazione delle misure/piani di gestione, necessari per la designazione, che compete agli organi politici. A seguito dell'apertura della procedura di infrazione, il MATM ha continuato a coordinare le attività delle Regioni, ciò che sta permettendo la rapida approvazione degli obiettivi e delle misure di conservazione in modo tale da garantire la chiusura della

procedura di infrazione entro il 2017.

3. P.I. 2015/2043**Applicazione della Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria ambiente ed in particolare sull'obbligo di rispettare i livelli di biossido di azoto (NO₂)**

Con la lettera di messa in mora del 29 maggio 2015, la Commissione contesta il mancato rispetto della Direttiva 2008/50/CE che impone agli Stati di assicurare il rispetto dei limiti di qualità dell'aria entro precise scadenze [corrispondenti, per il biossido di azoto, al 1 gennaio 2010] e, ove i limiti siano superati dopo la scadenza prescritta, di adottare appositi piani contenenti misure idonee ad assicurare che il periodo di superamento sia il più breve possibile. La Commissione, nel valutare i dati del monitoraggio della qualità dell'aria inviati dall'Italia e relativi al periodo 2010-2012 e all'anno 2013 nonché le misure di risanamento della qualità dell'aria previste a livello regionale per assicurare il rispetto dei valori limite in esame, rileva che il limite annuale fissato dalla Direttiva per le concentrazioni di biossido di azoto nell'aria ambiente è stato superato in 13 zone del territorio italiano - ed in altre 2 nel solo 2013 - situate nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Toscana, Lazio, Molise e Sicilia. L'Italia ha avviato un processo di risanamento strutturato su misure proporzionate e sostenibili, che hanno permesso il progressivo raggiungimento dei limiti in diverse zone, riducendo, pertanto, il numero delle zone di superamento

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

e in altre la previsione di precise date di rispetto. Al fine di rafforzare tale processo nelle Regioni che hanno incontrato maggiori criticità, è stata avviata un'interlocuzione tra amministrazioni centrali e regionali finalizzata a realizzare efficaci azioni condivise, anche sull'esempio dell'Accordo di Programma per il Bacino Padano del 2013.

4. P.I. 2014/2147

Cattiva applicazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente – Superamento dei valori limite di PM₁₀ in Italia

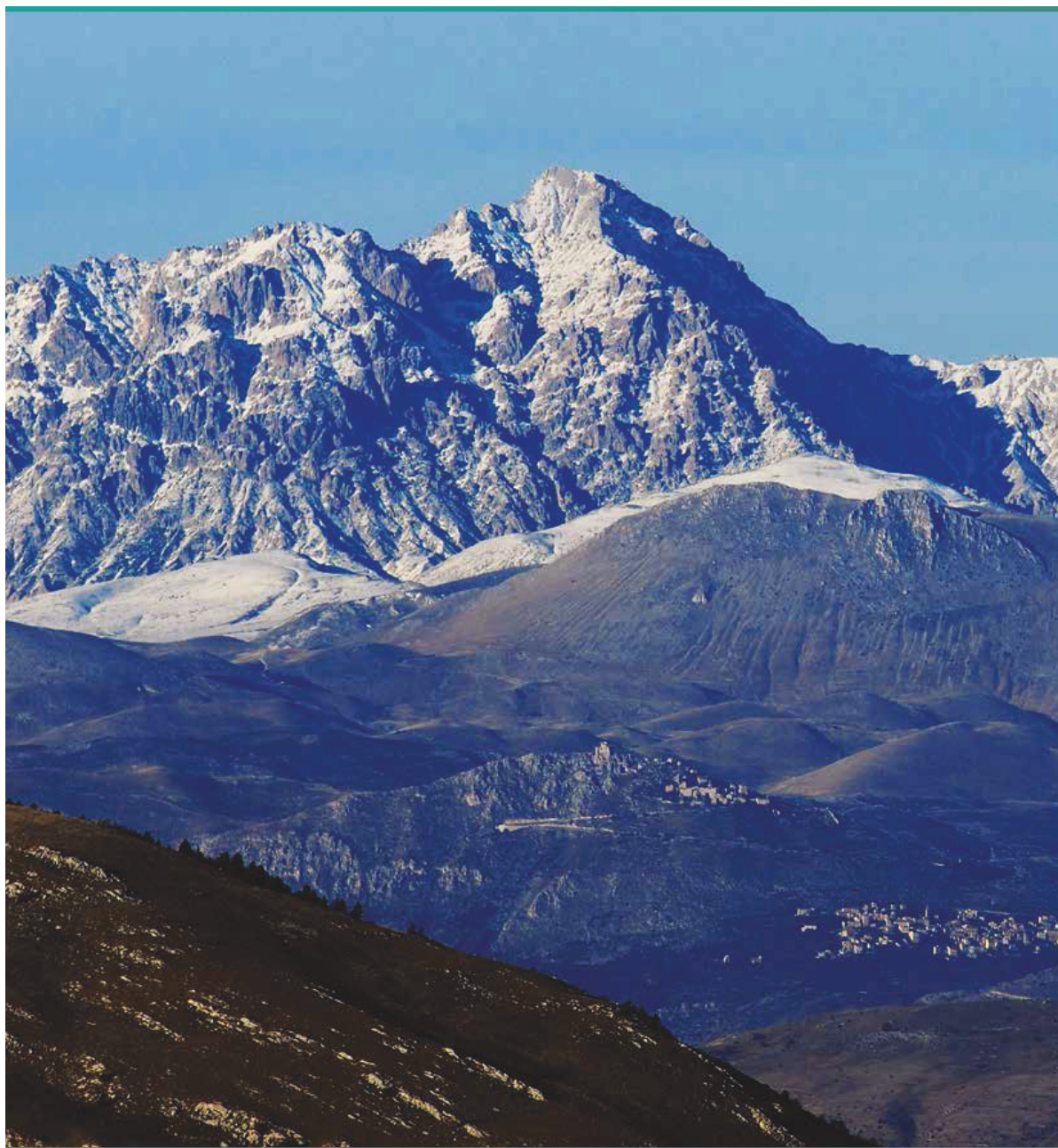
Con la lettera di messa in mora del 10 luglio 2014, la Commissione ha ritenuto che l'Italia sia venuta meno agli obblighi fissati dalla Direttiva 2008/50/CE, per non aver garantito il rispetto dei valori limite di PM₁₀ in 19 zone e agglomerati di nove Regioni, per più di 7 anni ed almeno fino al 2012 incluso. Inoltre, la Commissione contesta all'Italia la mancata adozione/attuazione di misure atte a garantire la conformità ai pertinenti valori di PM₁₀ ed, in particolare, a mantenere il periodo di superamento il più breve possibile. Occorre sottolineare che la stessa Commissione nella lettera di

messa in mora ha riconosciuto che i dati di monitoraggio indicano una tendenza complessiva alla riduzione delle concentrazioni del materiale particolato PM₁₀ a partire dal 2008. In questo contesto si inseriscono, inoltre, le misure in fase di avvio o di prima attuazione, cumulando i propri effetti a quelli positivi già riscontrati delle misure preesistenti. Pertanto, alla luce di queste considerazioni, pur tenendo presenti i superamenti precedentemente registrati, il processo di risanamento avviato appare destinato a continuare in modo permanente e strutturale.

Foto 10.09
Laghetto alpino
Fonte MATTM
Luca Grassi



RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente



A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

PROCEDURE PER LE QUALI È STATA NOTIFICATA LA LETTERA DI MESSA IN MORA COMPLEMENTARE

1. P.I. 2013/2022

Non corretta attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale - Mappe acustiche strategiche

Con la lettera di messa in mora complementare inviata il 25 febbraio 2016, la Commissione ha contestato all'Italia l'inadempimento agli obblighi ex Articoli 7 e 8 della Direttiva 2002/49/CE sulla gestione del rumore ambientale che impongono agli Stati membri rispettivamente l'adozione di mappe acustiche strategiche e piani di gestione dei problemi di rumore in specifiche aree del loro territorio. Gli Stati, inoltre, devono predisporre piani di azione, e aggiornarli ogni 5 anni, indicanti misure di intervento nelle aree interessate in cui è stato registrato un superamento dei valori limite pertinenti.

Le Regioni italiane hanno incontrato diverse difficoltà nella predisposizione delle misure richieste, in particolare le Regioni Campania e Sicilia relativamente agli agglomerati di Napoli, Palermo e Catania. Nei loro confronti il MATTM ha inoltrato delle diffide affinché procedano alla zonizzazione acustica e alla predisposizione del Piano di azione. Il MATTM sta monitorando gli sviluppi e le misure in corso di adozione da parte degli Enti interessati.

Foto 10.10

Monte Prena - Gran Sasso - Abruzzo
Fonte MATTM Luca Grassi

2. P.I. 2011/4030

Commercializzazione dei sacchetti di plastica

A seguito dell'introduzione, dal 1 gennaio 2011, del divieto di commercializzazione dei sacchetti di plastica previsto dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), la Commissione ha contestato all'Italia la violazione dell'Articolo 16 della Direttiva 94/62/CE (cosiddetta Direttiva "imballaggi"), che impone agli Stati membri la previa notifica alla Commissione dei progetti, delle misure che intendono adottare nell'ambito della stessa Direttiva e del successivo Articolo 18, che vieta di ostacolare l'immissione sul mercato di imballaggi conformi alle disposizioni della Direttiva; ha contestato altresì la violazione dell'Articolo 8 della Direttiva 98/34/CE (notifiche regole tecniche), che impone agli Stati di comunicare tempestivamente alla Commissione ogni progetto di regola tecnica e i motivi che ne rendono necessaria l'adozione. Il 24 ottobre 2012, la Commissione europea ha notificato la messa in mora complementare al fine di estendere l'oggetto della PI 2011/4030, contestando all'Italia anche la violazione del dovere di notifica di modifiche importanti a progetti di regole tecniche, oltre alla rinnovata violazione dell'Articolo 18 della Direttiva "Imballaggi" che non consente agli Stati di condizionare la commerciabilità degli imballaggi alla conformità a norme armonizzate, né a requisiti di spessore minimo, né ad altri requisiti, come invece stabiliva il legislatore italiano all'Articolo 2 del D.Lgs. n. 2

del 25 gennaio 2012, che vieta la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili e non conformi alla norma armonizzata UNI EN 13432:2002. Con la successiva conversione in Legge n. 28 del 24 marzo 2012, il suddetto Articolo 2 stabiliva la sospensione del divieto di commercializzazione relativamente a tre categorie di sacchetti di plastica, fino all'adozione di un D.M., entro il 31 dicembre 2012.

A seguito dell'approvazione della Direttiva 2015/720/UE, la Commissione ha invitato le autorità italiane a fornire chiarimenti sull'applicabilità della legislazione vigente in materia di commercializzazione di sacchetti di plastica e sugli interventi volti a renderla conforme ai requisiti UE in materia di imballaggi così come modificati dalla Direttiva. Con la nota del MATTM del 5 agosto 2015 recante i chiarimenti richiesti, l'Italia informava la Commissione che dopo l'approvazione parlamentare della delega per il recepimento della Direttiva 2015/720/UE contenuta nel D.D.L. Legge di delegazione europea 2015, il Governo avrebbe provveduto ad adottare il provvedimento di attuazione entro il 27 novembre 2016. Tale provvedimento conferma il divieto di commercializzare sacchetti non biodegradabili, come consentito dalla nuova Direttiva, prevedendo altresì l'abrogazione dell'Articolo 1, comma 1130, Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006) e dell'Articolo 2 Legge 28/2012 e il ritiro formale del D.M. 37/2013.

PROCEDURE PER LE QUALI È STATO NOTIFICATO IL PARERE MOTIVATO

1. P.I. 2015/0307**Mancato recepimento della Direttiva 2014/77/UE della Commissione recante modifica degli Allegati I e II della Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel**

Con il parere motivato, inviato il 25 febbraio 2016, la Commissione contesta all'Italia la mancata comunicazione delle misure adottate per conformarsi alla Direttiva 2014/77/UE. Il Decreto interministeriale, predisposto per dare attuazione alla suddetta Direttiva, è stato inviato ai Ministeri concordanti – MiSE, MEF e Ministero della Salute – per l'acquisizione dell'assenso.

2. P.I. 2015/0439**Mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE del 20 novembre 2013, che modifica la Direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile**
Nel parere motivato, inviato il 25 febbraio 2016, la Commissione ha contestato all'Italia il mancato recepimento della Direttiva 2013/56/UE che doveva essere recepita entro il 1 luglio 2016. Il MATTM ha comunicato alla Commissione l'aggiornamento sull'iter di adozione del decreto legislativo di recepimento della Direttiva, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 ottobre 2016.**3. P.I. 2014/2059****Attuazione della Direttiva 1991/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane**

Il 26 marzo 2015 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato

per la violazione degli Articoli 3, 4, 5 della Direttiva 91/271/CEE. Sulla base del disposto di tali articoli, gli Stati membri avrebbero dovuto realizzare idonei sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane negli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 2000 e scarico in area normale o sensibile secondo precise scadenze temporali, ossia a partire dal 31 dicembre 1998 e comunque non oltre il 31 dicembre 2005. La mancata realizzazione o adeguamento di tali sistemi nei tempi e termini previsti dalla Direttiva ha determinato l'avvio del contenzioso che ad oggi interessa 817 agglomerati e 32 aree sensibili, coinvolgendo tutte le Regioni, eccetto il Molise.

Il MATTM con note del 29 luglio e del 1 ottobre 2015 ha trasmesso alla Commissione i dati, inviati dalle Regioni e Province Autonome, relativi rispettivamente agli 817 agglomerati e alle aree sensibili citate nell'Allegato 21 al parere motivato.

4. P.I. 2014/2006**Normativa italiana in materia di cattura di uccelli da utilizzare a scopo di richiami vivi – Violazione della Direttiva 2009/147/CE**

La Commissione ha avviato nel febbraio 2014 la PI in esame per violazione degli Articoli 8 e 9 della Direttiva "Uccelli", ritenendo che i provvedimenti di natura amministrativa e legislativa adottati da diverse Regioni, al fine di autorizzare la cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo, siano stati adottati senza dimostrare l'esistenza di valide soluzioni alternative e senza verificare le condizioni di deroga previste dalla norma europea. La Commissione

non ha poi ritenuto sufficienti le modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 91/2014 alla Legge 157/1992 per superare la PI, sollecitando il Governo italiano ad applicare il sistema di controllo ex Articolo 19-bis Legge 157/1992, per evitare che le Regioni adottino nuovamente provvedimenti autorizzativi degli impianti di cattura di richiami vivi. Ravvisando ancora la violazione degli Articoli 8 e 9 della Direttiva, in quanto nelle Regioni Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Marche e nella Provincia Autonoma di Trento continua ad essere utilizzata la cattura di richiami vivi, la Commissione ha emesso un parere motivato nei confronti dell'Italia il 26 novembre 2014. Ad eccezione della Regione Marche, nel 2014 l'attività degli impianti di cattura autorizzati è stata sospesa in tutte le Regioni richiamate nel parere motivato. Il 23 luglio 2015 è stato approvato il D.D.L. Legge europea 2014 (Legge 115/2015) il cui Articolo 2 modifica l'Articolo 4 c.3 della Legge 157/1992 in modo tale da superare la PI. La Commissione sta verificando se le Regioni italiane hanno adottato, nel periodo estivo 2015, Decreti che autorizzano la cattura con reti di richiami vivi e, in caso affermativo, se le autorità italiane hanno preso i provvedimenti necessari. Il MATTM continua a vigilare sulle eventuali deliberazioni che le Regioni potrebbero approvare per l'attivazione di impianti di cattura per il rifornimento di richiami vivi.

5. P.I. 2013/2177**Stabilimento siderurgico ILVA di Taranto**

Il 26 marzo 2012 la Commissione

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
	10. La governance per la sostenibilità

ha avviato un'indagine *Pilot* riguardante il funzionamento dello stabilimento siderurgico ILVA di Taranto, dalla quale è emerso che lo stabilimento veniva gestito in violazione dell'Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA e causava inquinamento significativo, aprendo successivamente una procedura di infrazione. Con nota del MATTM è stata comunicata l'adozione da parte del Governo, il 14 marzo 2014, del D.P.C.M. recante approvazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria a norma del D.L. 61/2013, il quale ha modificato l'AIA dello stabilimento ILVA. Dall'esame delle informazioni ricevute, la Commissione ha concluso che lo stabilimento ILVA funzionava in violazione di varie prescrizioni intese a ridurre considerevoli emissioni incontrollate, sulla base di un'AIA che non conteneva prescrizioni relative alla gestione dei rifiuti del ciclo produttivo e dei sottoprodotti, alla protezione e al monitoraggio del suolo e delle acque sotterranee, nonché alla cessazione definitiva delle attività dello stabilimento. Pertanto la Commissione ritenendo l'Italia non ottemperante agli obblighi della Direttiva 96/61/CE [Direttiva *Integrated Pollution Prevention and Control* – IPPC], fino al 7 gennaio 2014 e della Direttiva sulle emissioni industriali a decorrere da quella data, il 16 ottobre 2014 ha emesso un parere motivato ai sensi dell'Art. 258 TFUE. Il Governo italiano ha avviato il 30 marzo 2015 una interlocuzione con i Servizi della Commissione promuovendo, *inter alia*, un approccio integrato per affrontare compiutamente le molteplici

connessioni tra gli aspetti ambientali e quelli industriali della questione ILVA. Il "Decreto ILVA" convertito in Legge 20/2015 fissa precisi obiettivi di risanamento:

- I. adempimento dell'AIA fissata dal MATTM che va oltre le *Best Available Technologies* – BAT, predisposte dall'UE e miglioramento nella gestione dei rifiuti;
- II. miglioramento della sicurezza degli impianti e dei metodi di lavoro;
- III. intervento di bonifica e messa in sicurezza dello stock di inquinamento pregresso.

Il Decreto in parola confermava il *timing* delle esecuzioni per portare a compimento il Piano Ambientale previsto dal D.P.C.M. del 14 marzo 2014, indicando il 31 luglio 2015 come termine intermedio per l'attuazione di almeno l'80% delle prescrizioni in scadenza a quella data e il 4 agosto 2016 quale termine ultimo per l'adempimento di tutte le altre. Il MATTM continua a svolgere un costante monitoraggio in merito. A seguito del sopralluogo effettuato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA¹ a fine luglio 2015, risultava verificato il rispetto delle prescrizioni in scadenza il 31 luglio 2015.

6. P.I. 2011/2215
Violazione dell'Articolo 14 della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti in Italia [parere motivato complementare]

La Commissione europea, il 19 giugno 2015, ha notificato un parere motivato complementare con il quale ha segnalato la presenza di 50 "discariche preesistenti" alla Direttiva 1999/31/CE [i.e. quelle che avevano ottenuto un'autorizzazione o erano già in funzione al 16 luglio 2001], che non sono state adeguate alla Direttiva stessa o non sono state chiuse nei termini previsti dalla citata Direttiva, in violazione degli obblighi ex Articolo 14. La Commissione europea sta valutando la risposta delle autorità italiane, trasmessa ad ottobre 2015 sulla base dei dati acquisiti dalle Regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria e Puglia. Dalla decisione della Commissione europea dipenderà il seguito che le autorità italiane saranno chiamate a dare a questa PI che attualmente è nella fase precontenziosa. Il MATTM sta effettuando ulteriori approfondimenti in collaborazione con le Regioni interessate. All'esito di tale istruttoria e una volta accertate a livello comunitario eventuali violazioni, sarà possibile valutare se procedere ai sensi della nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (Art. 1, comma 814).

7. P.I. 2009/4426
Valutazione d'impatto ambientale di progetti pubblici e privati - Progetto di bonifica di un sito industriale nel Comune di Cengio (Savona) [parere motivato complementare]

Il 26 marzo 2015 la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato complementare chiedendo all'Italia di rispettare la normativa ambientale

¹ <http://www.isprambiente.gov.it/it>

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

PROCEDURE DI INFRAZIONE PER LE QUALI È INTERVENUTA
UNA SENTENZA DI CONDANNA EX ART. 258 TFUE

europea per garantire che il progetto di risanamento di uno stabilimento chimico dismesso in Liguria [l'ex area industriale di Cengio] non ponga rischi per la salute umana o per l'ambiente. La Commissione contesta la mancata applicazione delle procedure previste dalla Direttiva 85/337/CE sulla VIA e Direttiva 97/1/CE e Direttiva 99/31/CE sulle discariche. Nel parere motivato citato, la Commissione ribadisce che l'intervento per la messa in sicurezza permanente dell'Area 1 del Sito di Interesse Nazionale – SIN, approvato nell'ambito del progetto di bonifica dell'area in questione:

- a. non può configurarsi come smaltimento di rifiuti pericolosi mediante interrimento;
- b. ha comportato la realizzazione di una discarica di rifiuti che avrebbe dovuto essere sottoposta a VIA, unitamente all'opera di confinamento fisico ed al sistema di drenaggio e aggettamento delle acque interne all'area incapsulata.

Il Governo italiano ha replicato ribadendo conclusioni già rappresentate nella nota di risposta alla messa in mora complementare del 31 ottobre 2014 e del 6 marzo 2015, evidenziando come gli interventi di messa in sicurezza permanente eseguiti nell'area dell'ACNA di Cengio in applicazione della normativa nazionale sulla bonifica dei siti contaminati e le disposizioni del D.Lgs. 36/2003 di attuazione della Direttiva 1999/31/CE in materia di realizzazione e gestione di discariche rispondono ad una comune finalità di tutela della salute e dell'ambiente da sostanze e rifiuti inquinanti.

1. P.I. 2011/4021**Conformità della discarica di Malagrotta [Regione Lazio] con la Direttiva 31/1999/CE "Direttiva Discariche"**

La procedura di infrazione in questione e la relativa sentenza del 15 ottobre 2014 attengono al rispetto dell'Articolo 6 della Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, ai sensi del quale gli Stati membri devono provvedere affinché siano conferiti in discarica solo rifiuti adeguatamente trattati.

Nella sentenza, la Corte ritiene che nella Regione Lazio:

- nel SubATO di Roma, con esclusione della discarica di Cecchina, ubicata nel Comune di Albano Laziale, e nel SubATO di Latina, i rifiuti conferiti in discarica non siano sottoposti al necessario idoneo trattamento;
- non vi sia una rete integrata ed adeguata di impianti di gestione dei rifiuti urbani.

In riferimento alla prima violazione, si ricorda che ancor prima dell'emanazione della sentenza di condanna, il MATTM ha adottato idonee misure al fine di garantire l'applicazione, su tutto il territorio nazionale, del menzionato Articolo 6 della Direttiva, in particolare con l'invio della nota interpretativa del 6 agosto 2013 a tutte le Regioni alle Province autonome, con la quale ha chiarito definitivamente il regime applicabile ai sensi della normativa comunitaria e nazionale, circa l'ammissibilità dei rifiuti in discarica.

In tal modo, in conformità alla pronuncia del giudice comunitario, è stato precisato che, per idoneo

trattamento dei rifiuti urbani da conferire in discarica, s'intende un'adeguata selezione delle diverse frazioni dei rifiuti e la stabilizzazione della frazione organica.

A seguito della sentenza, la Regione Lazio ha affermato che in tutte le discariche del Lazio, a partire dal mese di marzo 2014, i rifiuti conferiti sono sottoposti ad un idoneo trattamento ai sensi della Direttiva Discariche. Inoltre, dai dati disponibili risulta che la capacità di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati dovrebbe essere sufficiente a soddisfare il fabbisogno della Regione Lazio.

Le informazioni sono state trasmesse dal Dipartimento per le politiche europee alla Commissione europea. Nell'aggiornare il Piano di Gestione dei Rifiuti urbani, la Regione Lazio dovrà tenere in debito conto le conclusioni alle quali è giunto il MATTM nell'ambito del lavoro istruttorio svolto per la predisposizione dello schema del D.P.C.M. ai sensi dell'Articolo 35 del D.L. n. 133 del 12 settembre 2014, "Sblocca Italia". Lo schema di regolamento individua per la Regione Lazio la necessità di realizzare una nuova infrastruttura di incenerimento di rifiuti urbani e assimilati con una capacità pari a 210.000 tonnellate/anno al fine di assorbire integralmente il proprio fabbisogno per il recupero energetico di rifiuti.

2. P.I. 2009/2034**Cattiva applicazione della Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane**

Nella sentenza resa il 10 aprile 2014, la Corte di Giustizia UE ha accertato l'inadempimento da parte dell'Italia

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
	10. La governance per la sostenibilità

agli obblighi ad essa incombenti in forza degli Articoli 3, 4, 5 e 10 della Direttiva 91/271/CEE, per la mancata realizzazione di un sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane, entro il 31 dicembre 2008, che rispettasse le più rigorose norme di qualità in 41 agglomerati con un numero di abitanti equivalenti superiore a 10.000 e che scaricano in aree "sensibili". Per verificare i progressi compiuti dalle autorità italiane nel dare esecuzione alla sentenza, ossia l'adeguamento degli agglomerati ai requisiti fissati dalla direttiva, la Commissione ha richiesto l'invio semestrale di informazioni aggiornate. Il Governo italiano ha trasmesso gli elementi informativi in merito agli agglomerati interessati, i relativi cronoprogrammi con i rispettivi tempi di adeguamento, sulla base di dati documentati forniti dalle Regioni. Ad ottobre 2015, dopo aver esaminato la documentazione pervenuta, la Commissione ha riscontrato la raggiunta conformità di alcuni di essi. Ad oggi, gli agglomerati ancora oggetto di contenzioso sono 34. Prima di inviare ulteriori aggiornamenti, le autorità italiane attendono le valutazioni della Commissione sull'aggiornamento semestrale trasmesso a settembre 2015. Si segnala, inoltre, che la Legge di Stabilità (Art. 1 c. 112) ha disposto

l'istituzione, nello stato di previsione del MATTM, di un apposito fondo per il finanziamento di un "Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica", finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani. Il fondo ha una dotazione finanziaria da ripartire nel triennio 2014-2016. Parte delle risorse assegnate alle Regioni coinvolte nella causa in oggetto, sulla base degli Accordi di Programma Quadro sottoscritti, interessano interventi per la messa a norma degli agglomerati ancora oggetto di contenzioso.

3. P.I. 2004/2034

Cattiva applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CEE relativa al trattamento delle acque reflue urbane

La Commissione ha contestato all'Italia la mancata attuazione degli Articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CEE per l'insufficiente realizzazione di sistemi di raccolta e trattamento delle acque reflue urbane nelle aree normali. Inizialmente le contestazioni riguardavano 475 agglomerati. Il 19 luglio 2012, la Corte di Giustizia europea ha adottato una sentenza relativa a 109 agglomerati con carico generato maggiore di 15.000 abitanti equivalenti e scarico in

area normale.

Sono 7 le Regioni interessate e nella Regione Siciliana risulta localizzato il 63% degli agglomerati in infrazione. Il Governo italiano, da ottobre 2012 a luglio 2015, ha fornito puntualmente le informazioni sulle misure adottate e la loro attuazione.

Rilevando la mancata conformità di 81 agglomerati rispetto ai quali non è stata data ancora attuazione ai requisiti fissati dalla sentenza del 2012, il 10 dicembre 2015 la Commissione europea ha inviato alle autorità italiane una lettera di messa in mora ai sensi dell'Articolo 260 TFUE. Il Governo italiano continua a fornire i necessari riscontri alla Commissione sulle azioni programmate e realizzate al fine di adeguare tali restanti agglomerati ai dettami della Direttiva. Alle Regioni coinvolte, durante incontri specifici al MATTM, è stata offerta la collaborazione per la realizzazione dei necessari interventi, ma anche illustrata l'intenzione dell'Amministrazione Centrale di esercitare il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'UE, ai sensi dell'Articolo 1, commi 813, 814, 815 della Legge di Stabilità 2016.

LE SENTENZE ADOTTATE AI SENSI DELL'ART. 260 DEL TFUE RIGUARDANO I SEGUENTI CASI

1. P.I. 2003/2077

Non corretta applicazione della Direttiva 75/442/CE sui "Rifiuti", della Direttiva 91/689/CEE sui "Rifiuti pericolosi" e della Direttiva 99/31/CE sulle "Discariche"

Il caso riguarda la mancata esecuzione della prima sentenza di condanna del 26 aprile 2007 per violazione della Direttiva Rifiuti 75/442/CE (modificata dalla Direttiva 91/156/CEE), della Direttiva 91/689/CEE e della Direttiva 199/13/CE, in riferimento a 200 discariche presenti sul territorio di 18 Regioni italiane. Si tratta, in particolare:

- di n. 198 discariche dichiarate non conformi agli Articoli 4, 8 e 9 della Direttiva 75/442 e all'Art. 2, paragrafo 1 della Direttiva 91/689, per le quali sono necessarie operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica;
- di n. 2 discariche dichiarate non conformi all'Articolo 14, lettere a, b, c della Direttiva 199/31, per le quali si rendeva necessario dimostrare l'approvazione di piani di riassetto oppure l'adozione di decisioni definitive di chiusura.

Il 2 dicembre 2014 la Corte di Giustizia dell'UE ha condannato l'Italia al pagamento, per le suddette violazioni, di una sanzione forfettaria di 40 milioni di euro e di una penalità semestrale di 42,8 milioni di euro da pagarsi fino all'esecuzione completa della sentenza. In data 24 febbraio 2015, il MEF ha provveduto al pagamento della somma forfettaria di 40 milioni di euro e, in data 11 marzo 2015, dei relativi interessi di mora pari a 85.580,04 euro. A seguito del pagamento della penalità forfettaria in data 1°

febbraio 2015 e della trasmissione della documentazione da parte delle autorità nazionali per il calcolo della penalità semestrale, in data 13 luglio 2015 la Commissione europea ha notificato l'ingiunzione di pagamento di una penalità semestrale di 39,8 milioni di euro per 185 discariche da corrispondere entro il 27 agosto 2015 [penalità poi saldata il 24 agosto]. L'importo iniziale è stato ridotto poiché, dalla disamina della documentazione acquisita dalle autorità italiane, la Commissione ha riconosciuto la messa a norma di 14 discariche e un errore di censimento, escludendo quindi 15 siti dal pagamento della prima penalità semestrale per il periodo 2 dicembre 2014 – 2 giugno 2015. La sentenza prevede infatti che vengano detratti dall'importo iniziale 400.000 euro per ogni discarica contenente rifiuti speciali messa a norma e 200.000 euro per ciascuna delle altre discariche. Per ogni semestre successivo, la penalità sarà calcolata a partire dall'importo stabilito per il semestre precedente, detraendo i predetti importi in ragione delle discariche messe a norma in corso di semestre.

Nei mesi successivi, il MATTM ha avviato:

- un costante lavoro d'impulso delle attività con le amministrazioni regionali competenti al fine del completamento degli interventi ancora in corso e della certificazione di quelli completati;
- l'istruttoria della documentazione necessaria a proporre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di diffidare ai sensi dell'Articolo 120, secondo comma

e dell'Articolo 8, comma 1 e comma 2, della Legge n. 131 del 5 giugno 2003, le amministrazioni regionali e locali inadempienti ad adottare tutti i provvedimenti dovuti per completare le attività necessarie a dare corretta esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia, in vista dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi che dovessero rendersi necessari;

- una collaborazione continua con il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio e con l'Avvocatura dello Stato, attraverso l'istituzione di un tavolo di lavoro deputato all'elaborazione congiunta della documentazione, da trasmettere alla Commissione europea per il calcolo delle penalità semestrali e per lo stralcio dei casi con interventi ultimati e adeguatamente certificati.

Le comunicazioni inviate dalle autorità italiane tra il 23 novembre 2015 e il 25 gennaio 2016 contenevano aggiornamenti sugli interventi realizzati nei siti oggetto di condanna. La Commissione, avendo riconosciuto la messa a norma di altre 29 discariche [di cui 2 contenenti rifiuti pericolosi] e di 1 errore di censimento (Rada di Augusta), il 9 febbraio 2016 ha notificato l'ingiunzione di pagamento della penalità dovuta per il secondo semestre successivo alla sentenza [periodo 3 giugno 2015 – 2 dicembre 2015], pari a 33,4 milioni di euro, che dovevano essere corrisposti entro il 25 marzo 2016. Inoltre, la Commissione europea ha chiarito che, per dare esecuzione alla sentenza, non basta garantire che nei

A.	IL QUADRO INTERNAZIONALE ED EUROPEO
B.	I DETERMINANTI
C.	I TEMI
D.	LE MATRICI
E.	LA BIODIVERSITÀ
F.	L'ATTUALE SISTEMA DI GOVERNANCE
10.	La governance per la sostenibilità

siti oggetto della condanna non siano più depositati rifiuti o che i rifiuti già depositati siano gestiti in conformità alla normativa UE in materia, ma occorre altresì verificare che i rifiuti non abbiano inquinato il sito e, in caso di inquinamento, eseguire le attività di messa in sicurezza o bonifica del sito ai sensi dell'articolo 240 del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006).

Rispetto allo stato dei procedimenti in corso, per le 155 discariche ancora oggetto della procedura d'infrazione a seguito delle predette valutazioni della Commissione europea, si segnala che gli enti territoriali competenti per 151 discariche sono stati destinatari di diffida ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2 della Legge n. 131 del 5 giugno 2003, e che per altri 4 casi di discariche che ricadono all'interno di Siti d'interesse nazionale di bonifica, sono in corso approfondimenti istruttori.

In 10 casi gli enti territoriali hanno adempiuto a quanto richiesto nei termini imposti con le diffide ed è in istruttoria la documentazione al fine della trasmissione alla Commissione europea per il calcolo della terza sanzione semestrale. Il MATTM proseguirà il lavoro di impulso e monitoraggio delle diverse amministrazioni locali e regionali interessate al fine di completare tutti gli interventi nel minor tempo possibile.

Tuttavia occorre segnalare che in molti casi i termini imposti con le diffide sono scaduti e le amministrazioni interessate non hanno avviato o completato le attività prescritte. In tali casi, è senz'altro ipotizzabile l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato. Il MATTM ha pertanto

comunicato le informazioni necessarie alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione dell'opportunità, da parte dello stesso, di procedere all'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti e al loro conseguente commissariamento. Rileva a tal riguardo la nuova disciplina introdotta con l'articolo 1, comma 814 della Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208 del 30 dicembre 2015), che si applica pienamente anche ai casi in esame.

Il Governo si è fatto promotore dell'approvazione, in sede di Legge di Stabilità, di una normativa volta a rendere più celere ed efficace l'intervento sostitutivo dello Stato a garanzia di importanti diritti fondamentali degli individui nonché del corretto adempimento agli obblighi europei. Per giungere alla definitiva bonifica di questi siti è infatti necessario procedere ad una serie di attività, strettamente collegate le une alle altre. La norma prevista in Legge di Stabilità consente al Governo – nel caso in cui ciò si renda necessario per far fronte a sentenze di condanna o a procedure di infrazione UE – di diffidare gli enti inadempienti alla realizzazione di uno specifico cronoprogramma, con la possibilità, nel caso di inadempimento anche ad uno solo degli atti indicati nel cronoprogramma, di una integrale sostituzione fino al pieno raggiungimento del risultato. Come è evidente, si tratta di uno strumento di grande accelerazione dei procedimenti. È evidente che tale sentenza di condanna, come quella sul ciclo rifiuti della regione Campania, rappresenti un paradosso. Lo Stato, infatti, è costretto a farsi carico, tanto

dal punto di vista amministrativo quanto dal punto di vista finanziario, del comportamento omissivo delle amministrazioni locali e regionali che, nel caso delle discariche abusive, non ottemperano ai compiti loro assegnati dall'articolo 250 del D.Lgs. 152/2006.

2. P.I. 2007/2195

Emergenza rifiuti in Campania

In data 16 luglio 2015, la Corte di Giustizia UE ha emesso una sentenza ex articolo 260 del TFUE nei confronti dell'Italia che, non avendo adottato tutte le misure necessarie a dare esecuzione alla prima sentenza della Corte del 4 marzo 2010, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti, condannandola al pagamento di una sanzione pecuniaria nella forma di: a) una somma forfettaria di euro 20 milioni; b) una penalità giornaliera di euro 120.000 dovuta dal giorno di pronuncia della sentenza fino al completo adempimento della prima sentenza. La condanna consegue principalmente alla carenza nella capacità della Regione Campania di gestire i propri rifiuti urbani. In particolare, la Corte considera che il numero di impianti aventi la capacità necessaria a trattare i rifiuti prodotti dalla Regione Campania è insufficiente, dato che il trattamento di una parte cospicua dei rifiuti dipende da trasferimenti verso altre Regioni e altri Stati. La penalità imposta dalla Corte di Giustizia è suddivisa in tre parti, ciascuna pari ad un importo di 40.000 euro al giorno, calcolata per categoria di impianti da realizzare in attuazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (discariche, termovalorizzatori e impianti di trattamento dei rifiuti

RSA2016 | Relazione sullo Stato dell'Ambiente

organici], per un totale di euro 120.000 al giorno ed è dovuta fino a quando non saranno messi in esercizio gli impianti necessari a garantire l'autosufficienza nella gestione dei rifiuti urbani e allo smaltimento delle ecoballe. Con Decisione del 22 settembre 2015, la Commissione europea ha chiarito le modalità di esecuzione della sentenza e comunicato le sue valutazioni in merito ai dati trasmessi dalle autorità italiane, sottolineando la necessità di adottare un nuovo piano di gestione dei rifiuti conforme al diritto UE che tratti esplicitamente la questione delle ecoballe e, secondo l'attuale piano del 2012, di costruire in Campania anche capacità aggiuntiva di termovalorizzazione.

A seguito della sentenza di condanna, la Regione Campania ha adottato, con Delibera di Giunta Regionale n. 381 del 7 agosto 2015, il documento "Indirizzi per l'aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani" dal quale si evincono le modalità con le quali la Regione intende gestire il ciclo ordinario dei rifiuti nel nuovo Piano, prevedendo la realizzazione di un'ideale rete impiantistica per il trattamento

della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e l'identificazione di ulteriori capacità di discarica, nonché una proposta per la valorizzazione dei rifiuti stoccati in balle. Il 25 novembre 2015 il Governo ha approvato il D.Lgs. 185, che all'Articolo 2 prevede «*Interventi straordinari per la Regione Campania*» nel quale si elencano i compiti delegati al Presidente della Regione per dare esecuzione alla sentenza della Corte di Giustizia Europea. In ottemperanza alle disposizioni contenute all'Articolo 2, comma 7, del D.Lgs. 185/2015, convertito con modificazioni dalla Legge n. 9 del 22 gennaio 2016, la Regione Campania con la Delibera di Giunta n. 609 del 26/11/2015 ha approvato il Piano Stralcio Operativo e il 24 dicembre 2015 pubblicava anche la gara relativa allo smaltimento di una prima quota di ecoballe. Ai sensi dell'Articolo 2, comma 1 del citato D.Lgs. 185, la Regione ha inoltre approvato, con Delibera di Giunta il Piano Straordinario d'Interventi. Quest'ultimo si configura come variante al vigente piano regionale e contiene misure atte alla risoluzione del problema delle ecoballe; infatti il 5 febbraio 2016, la Regione ha

inviato l'informativa relativa all'avvio della procedura di *scoping* di VAS per l'aggiornamento del vigente piano regionale alla luce sia degli indirizzi approvati nell'agosto 2015, relativi alla gestione del ciclo ordinario, sia del piano straordinario degli interventi per la gestione delle ecoballe. Queste misure adottate dalla Regione Campania, nonché le disposizioni normative recepite dal Governo con il D.Lgs. n. 185 del 25 novembre 2015, sono state oggetto di valutazione da parte della Commissione europea che ha notificato, con la Decisione del 12 febbraio 2016, l'ingiunzione di pagamento della penalità giornaliera per il primo semestre successivo alla sentenza del 16 luglio 2015. Tale penalità ammontava a 22,2 milioni di euro con scadenza alla fine di marzo 2016.

Il MATTM ha sollecitato la tempestiva adozione di tutte le misure necessarie ad accelerare la realizzazione dell'impiantistica indispensabile alla gestione dei rifiuti urbani in Regione Campania, per dare piena esecuzione alla sentenza di condanna al fine di chiudere la procedura di infrazione e scongiurare il protrarsi degli onerosi esborsi.